

I sette principi della Croce Rossa

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **La Croix-Rouge suisse**

Band (Jahr): **72 (1963)**

Heft 5

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-683677>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Il nuovo statuto stipula infine che la Croce Rossa è tenuta a svolgere i compiti previsti per il tempo di pace, anche in periodo di servizio attivo dell'esercito, purché tali compiti non intralcino l'apporto necessario al buon funzionamento del servizio sanitario dell'esercito e della protezione dei civili.

Il prezioso apporto dei collaboratori volontari

Il secondo fattore, motivante la revisione dello statuto, è legato al reclutamento intensivo di membri e collaboratori al quale si sono applicate tutte le sezioni durante il 1963, per commemorare il Centenario della Croce Rossa.

La campagna venne lanciata dopo constatazione dell'importanza vitale, per la Croce Rossa svizzera e le sezioni, di poter contare su numerosi collaboratori volontari disposti a mettere le loro competenze, tempo e forze al servizio della Croce Rossa.

Tali considerazioni han dato l'avvio al desiderio di fissare nello statuto le basi giuridiche che permettano alle sezioni di accettare i collaboratori volontari quali membri. Resta sottinteso che i volontari non avranno da versare contributi in denaro. Offriranno invece il loro lavoro o prestazioni diverse.

Tali membri dovranno, evidentemente, dichiarare per iscritto il desiderio di adesione alla Croce Rossa e quello di collaborare alle attività delle sezioni in veste di ausiliarie d'ospedale, di assistenti volontari, di donatori di sangue, di responsabili di un gruppo di Croce Rossa della gioventù, di membri di un Comitato o di una commissione e via dicendo.

Il parere delle sezioni

Soltanto una minoranza delle sezioni ha manifestato interesse per tale nuova categoria di membri, perciò si è rinunciato ad introdurre nello statuto una clausola obbligatoria. Secondo la clausola nuova le sezioni non sono dunque obbligate, ma unicamente autorizzate « ad accettare in qualità di membri individuali ogni persona fisica che si metta per un lungo periodo di tempo a disposizione di una sezione per collaborare nelle attività Croce Rossa o quale donatore di sangue ».

Le sezioni hanno ampia libertà di precisare tale forma di associazione nei loro statuti regionali, ma osserveranno a tale proposito le linee direttrici stabilite dal Consiglio di direzione della Croce Rossa svizzera.

I SETTE PRINCIPI DELLA CROCE ROSSA

Il Consiglio dei delegati della Croce Rossa internazionale riunito a Praga nell'autunno del 1961 ha riconosciuto validi i sette principi seguenti:

Umanità. *Nata dal desiderio di soccorrere, senza discriminazione alcuna, i feriti sui campi di battaglia, la Croce Rossa si sforza, con attività nazionali e internazionali di prevenire a alleviare in ogni circostanza la sofferenza di ognuno. Protegge la vita e la salute e intende far rispettare la persona umana. Favorisce la mutua comprensione, l'amicizia, la cooperazione e la pace durevole tra i popoli.*

Imparzialità. *Non fa distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale e credo politico. Soccorre gli individui considerando la loro sofferenza e interviene dando la precedenza ai bisogni più gravi e urgenti.*

Neutralità. *Per garantirsi la fiducia di ognuno si astiene dal partecipare alle ostilità, alle controversie d'ordine politico, razziale, religioso e filosofico.*

Indipendenza. *La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle attività umanitarie e sottoposte alle leggi reggenti i rispettivi paesi, devono ciononostante conservare una autonomia che permetta loro di agire secondo i principi della Croce Rossa.*

Carattere benevolo. *La Croce Rossa è una istituzione di soccorso volontario e disinteressato.*

Unità. *Non potrà esistere se non una sola Società Croce Rossa in ogni paese. Dovrà essere aperta a tutti e estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio del paese.*

Universalità. *La Croce Rossa è istituzione universale, in seno alla quale tutte le società hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.*